



## **COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 27/05/2019**

**COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE  
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO**

### **Sentenza n° 1 dell'anno 2019, nel Procedimento disciplinare-sportivo n. 4/2017**

\*\*\*\*\*

Con ricorsi in appello, pervenuti in Federazione rispettivamente nelle date 8, 12 e 14 novembre 2018, i tesserati **Gasperoni Alan**, **Berardi Nicola** e **Muratori Gabriele**, ricorrevano attraverso propri i legali, ex art. 21 del Regolamento di Disciplina della F.S.G.C., avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con Comunicato Ufficiale n.18 del 30.10.2018, relativa ai deferimenti di cui al procedimento disciplinare sportivo n. 4/2017.

In particolare, le predette difese impugnavano le decisioni adottate nei confronti dei loro assistiti sia per questioni pregiudiziali/preliminari ( i soli ricorrenti Gasperoni e Berardi) che di merito.

Tutti i ricorrenti chiedevano l'audizione dei propri rappresentati avanti alla Commissione di Appello Federale.

La difesa di **Gasperoni Alan**, con atto in data 8 Novembre 2018 il cui contenuto integralmente si richiama, lamentava:

- La improcedibilità del deferimento nei confronti del proprio assistito, per violazione dell'art. 23 comma 2, del Regolamento di Disciplina, applicabile *ratione temporis*;

- La improcedibilità / invalidità del deferimento nei confronti del proprio assistito, per mancata previsione nel regolamento disciplina F.S.G.C. del tentativo di conciliazione;

- La prescrizione degli illeciti contestati;



- La decorrenza dei termini per l'emissione della decisione della Commissione Disciplinare;
- Valutazioni errate nel merito.

Concludeva la procura del Gasperoni, con la richiesta di riforma della decisione, annullandola, con proscioglimento dell'assistito *"da tutti gli addebiti contestati di cui all'art. 5, comma 1, Reg. Disciplinare; in via gradata ... irrogare la sanzione in proprio danno inferiore a quella applicata dalla Commissione Disciplinare"*.

La difesa di **Berardi Nicola**, con atto in data 11 Novembre 2018 il cui contenuto integralmente si richiama, lamentava:

- La violazione dell'art. 19 del regolamento di Giustizia Sportiva del CONS in merito ai termini di prescrizione;
- La nullità del comunicato ufficiale impugnato per i vizi procedurali del deferimento e irrilevanza dei riscontri probatori acquisiti;
- La eccessività delle sanzioni applicate.

Concludeva la difesa del Berardi chiedendo, dichiararsi, in via preliminare, la *" nullità del Comunicato Ufficiale in quanto generico, illegittimo, immotivato circa la mancata applicazione della normativa sulla prescrizione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Disciplina del CONS;*

*nel merito ... annullare ... la sanzione applicata ...; in subordine ... di applicare la pena con l'entità che si ritiene più adeguata , comunque inferiore a quella applicata ed impugnata ... con riconoscimento delle attenuanti quali la collaborazione... "*

La difesa di **Muratori Gabriele**, lamentava:

- La palese inconsistenza ed infondatezza delle censure mosse al proprio assistito, con integrale annullamento delle sanzioni irrogategli per mancanza di elementi probatori a carico.



- Concludeva la difesa dei ricorrente Muratori chiedendo: “ *in via principale, prosciogliere il reclamante ... ; in subordine, esclusa ( o derubricata) la responsabilità per illecito sportivo dello stesso, applicare a suo carico una punizione da contenersi entro i margini di una levissima squalifica e/o di una altrettanto modestissima ammenda; in via ulteriormente gradata, ridimensionare, comunque, il plesso sanzionatorio medesimo nella diversa misura ritenuta di giustizia.*”

+++++

L’udienza di discussione avanti a questa Commissione veniva celebrata in data 17 dicembre 2018, alla presenza di tutte le parti ricorrenti e della Procura Federale.

Ciascuna parte, in contraddittorio, aveva così modo di precisare e approfondire le proprie richieste pregiudiziali, assolutorie e di rigetto.

\*\*\*\*\*

La Commissione di Appello Federale, in esito agli approfondimenti svolti ritiene di rigettare integralmente il ricorso di Gabriele Muratori, e di accogliere, benchè solo parzialmente, i ricorsi presentati dai ricorrenti Gasperoni Alan e Berardi Nicola per le motivazioni qui di seguito riportate.

### **Sulle questioni pregiudiziali e/o preliminari.**

In ordine alle supposte violazioni degli artt. 23, comma 2°, la Commissione di Appello ritiene di dover confermare la chiave interpretativa dell’art. 23 del Regolamento disciplina, come resa dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata. Ritiene di voler aggiungere alcune brevi considerazioni delle quali la prima, che reputa dirimente, e le successive utili a comprendere come la tesi interpretativa seguita sia quella più aderente ai principi della Giustizia sportiva. **1)** va osservato che il legislatore sportivo nemmeno ha inteso sanzionare con la nullità il mancato rispetto del termine - esplicitamente non perentorio - di conclusione delle indagini di cui alla



precedente formulazione del comma 2, dell'art. 23 del Regolamento Disciplina. Conseguentemente, qualunque sia la versione del comma 2° dell'art. 23 ( ante o post modifica del 23 Aprile 2018) che si ritenga applicabile alla fattispecie di interesse, la violazione del termine non può portare alla nullità degli atti di indagine o del deferimento. 2) Va aggiunto, come accennato a conferma della bontà della decisione impugnata sul punto, che, normalmente, è canone di corretta interpretazione che le norme procedimentali si applicano dalla loro entrata in vigore, mentre quelle di carattere sostanziale si possono applicare alle sole fattispecie successive alla loro entrata in vigore. Ma nemmeno possiamo sorvolare sul fatto che gli illeciti antisportivi, qui in accertamento, non attengono direttamente ed immediatamente alla regolarità della competizione sportiva, per le quali la tempestività della sanzione potrebbe anche mirare a riequilibrare il risultato sportivo nel più breve tempo possibile, ma hanno connotazioni di carattere etico sportivo in cui la valenza sanzionatoria non mira all'aspetto sportivo-agonistico, bensì a tutelare i valori etici dello sport allontanando dal contesto sportivo i tesserati ( di qui la necessità della sanzione), definitivamente o per periodi anche lunghi, che non rispettano i valori fondanti lo sport in generale ed il giuoco del calcio in particolare .

Circa il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal **Regolamento di Giustizia sportiva del C.O.N.S.** ( Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese), i ricorrenti lamentano la mancata previsione nel quadro normativo disciplinare della FSGC del "tentativo obbligatorio di conciliazione" e la prescrizione degli illeciti contestati. I ricorrenti, oltre a lamentare il citato mancato adeguamento regolamentare, ritengono che le norme emanate dal Comitato Olimpico debbano prevalere su quelle della FSGC, imputando alla Federazione di non essersi adeguata alle suddette disposizioni.

La Commissione Disciplinare, per quanto di propria competenza ed in presenza di analoghe eccezioni, nel provvedimento impugnato aveva ritenuto che eventuali doglianze in ordine all'adeguamento degli Statuti Federali



andassero eventualmente fatte valere avanti ad organi di giustizia sportiva diversi da quelli della Federazione. Sosteneva la Commissione di prime cure che in questa sede si debbono applicare la norme federali vigenti. La Commissione di Appello è del medesimo avviso, ma ritiene di dover aggiungere alcuni altri aspetti a sostegno dell'infondatezza delle censure mosse, di fatto, alla Federazione da parte dei ricorrenti.

L'ultima legge sullo sport ( n°149 dell'anno 2015) agli art. 59 e 60 tratta della giustizia sportiva, istituendo il Tribunale sportivo la cui competenza è individuata ai sensi del comma 4° dell'art. 59 ( *4. Il Tribunale Sportivo ha competenza, con pronuncia definitiva, sulle controversie che contrappongono una FSN o DSA a soggetti affiliati, ad Associazioni Sportive o a singoli tesserati o provvisti di licenza sportiva, a condizione che siano stati previamente esperiti i ricorsi interni alla FSN o alla DSA, nei rispettivi organi di giustizia, ove presenti.*) ed il successivo comma ( 5) dell'art. 59 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione (*5. In riferimento alle controversie di cui al comma 4, gli statuti e i regolamenti delle FSN e DSA devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'eventuale procedimento arbitrale. Gli statuti e i regolamenti delle FSN devono altresì contenere la previsione del ricorso obbligatorio all'arbitrato una volta esauriti i gradi interni di giudizio e prima di adire il Tribunale Sportivo.*) E' di tutta evidenza che il legislatore, almeno parrebbe, non abbia inteso disciplinare il contenzioso "endosportivo" delle singole Federazioni, ovvero istituire una Corte di Giustizia alternativa o superiore agli organi di giustizia sportiva delle singole Federazioni; ma si sia limitato ad istituire un Tribunale sportivo alternativo a quello ordinario, in cui risolvere il contenzioso civile od amministrativo che, altrimenti, finirebbe per vedere contrapposte in sedi giudiziarie ordinarie - benchè per ragioni attinenti la sfera sportiva - *"una FSN o DSA a soggetti affiliati, ad Associazioni Sportive o a singoli tesserati* ( alcuni esempi: contestazioni in ordine all'esito delle elezioni federali, contestazioni di violazione di norme statutarie concernenti la gestione della Federazione o delle società affiliate alla Federazione, conflitti tra tesserati, o tra società sportive che debbono venir risolti



secondo il buon diritto, ma sempre restando in ambito sportivo e senza il coinvolgimento dei Tribunali ordinari). Di tutta evidenza che il ricorso in esame non vede il singolo tesserato opposto alla Federazione, che in questa sede non è parte, essendo l'organo Procura Federale ad aver promosso azione contro il tesserato che parrebbe non aver rispettato le regole dello statuto sportivo, che aveva accettato al momento dell'iscrizione alla Federazione.

Se fosse corretta tale interpretazione e si ritiene che lo sia alla luce del disposto del comma 4 dell'art. 59 della legge sullo sport, si aprirebbero degli interrogativi sulla legittimità o corretta formulazione di taluni aspetti trattati nel Regolamento di Giustizia sportiva approvato dal Comitato Olimpico il 21 Luglio 2016 e qui invocato in applicazione dai ricorrenti. Poiché, se così fosse, l'obbligo del tentativo di conciliazione sarebbe circoscritto *ex lege*, alle ipotesi di competenza di cui all'art. 59, comma 4° e non estensibile ai fatti di giustizia sportiva regolamentare delle singole Federazioni. Parimenti non si vede come altre parti dello stesso regolamento possano conciliarsi con le sanzioni sportive ( misure disciplinari ex art. 24 dello statuto Federale). La tassatività espressa dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico, che prevede la tipicità di sanzioni disciplinari che sono ben diverse da quelle previste dalle regole del Gioco del Calcio, non solo in San Marino, induce a ritenere che il suddetto Regolamento CONS rechi insanabili problemi applicativi che nascono da un'errata interpretazione degli artt. 59 e 60 della legge sullo sport.

Ciò posto, si osserva che le prescrizioni sono statuite dall'art. 33 del Regolamento disciplina, tuttora in vigore.

Per le ragioni esposte ed in aggiunta a quanto già dedotto dalla Commissione Disciplinare, le eccezioni preliminari sulla mancanza del tentativo di conciliazione e l'intervenuta prescrizione debbono ritenersi prive di pregio e come tali vengono respinte.

Infine, in ordine all'eccezione di pubblicazione della decisione oltre il termine di cui all'art. 17, comma 7 del R.D. la Commissione osserva che il



termine pare assolutamente ordinatorio e non è prevista la sanzione della nullità per il caso del mancato rispetto dello stesso. Si noti, peraltro, la complessa mole delle indagini svolte dalla Procura Federale e l'approfondita disamina delle numerosissime posizioni che ha certamente costretto la Commissione Disciplina ad un lavoro particolarmente complesso e gravoso, con conseguenti dilazioni dei tempi di decisione.

Ragione per la quale la Commissione di Appello ritiene di non accogliere nemmeno la suddetta eccezione preliminare.

\*\*\*\*\*

**Nel merito di eventuali profili di responsabilità dei singoli tesserati.**

Preliminarmente questa Commissione vuole evidenziare l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Disciplinare nel procedimento n. 4/2017, di cui trattasi, a fronte di gravi violazioni attinenti al mancato rispetto del dovere della lealtà sportiva e dei valori dello sport, così come già stigmatizzato da questa Commissione nella sentenza n.1/2018, cui si rimanda.

Sulla posizione di **Berardi Nicola** (all'epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 - 2016 alla stagione sportiva 2016 - 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 - 2018).

In accoglimento del deferimento della Procura Federale della FSGC e accertata la responsabilità per le violazioni a lui ascritte di cui a) all'art. 5, comma 1, Reg. Disciplina, b) all'art. 6 comma 3, Reg. Disciplina e c) all'art. 5 comma 2, Reg. Disciplina, la Commissione Disciplinare ha irrogato la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 3 di squalifica ed euro 400,00 di ammenda, e più precisamente: *"ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg.*



*Disciplina (collaborazione degli incolpati), mesi 6 di squalifica ed euro 400,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1, ed in continuazione della prima sanzione, mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 6, comma 3 ed in continuazione delle altre sanzioni mesi 3 di squalifica per la violazione dell'art. 5, comma 2".*

Questa Commissione, valutati attentamente i fatti e gli atti, così come la ricostruzione effettuata dalla Commissione Disciplinare, ritiene di confermare integralmente la prima e la terza sanzione irrogate al Berardi, mentre ritiene di accogliere il ricorso dallo stesso proposto avverso la seconda violazione (e relativa sanzione), e conseguentemente assolverlo da tale contestazione ( art. 6, comma 3°).

Quanto alla prima violazione (**art. 5, comma 1, del Reg. Disciplina**).

Trattasi di divieto per il tesserato di effettuare scommesse.

Dalla dichiarazione auto-accusatoria (e quindi di natura confessoria) resa dallo stesso Berardi Nicola (cfr. dichiarazione resa nel corso della audizione del 20 aprile 2018), deriva la prova che questi ha effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1, Reg. Disciplina.

La sanzione irrogata di mesi 6 (sei) di squalifica e di euro 400,00 di ammenda appare congrua e quindi va confermata.

Quanto alla terza violazione (**art. 5, comma 2, del Reg. Disciplina**).

Trattasi di omessa denuncia da parte del tesserato in caso di scommesse.

Anche in questo caso la ricostruzione operata dalla Commissione Disciplinare appare puntuale e precisa.

I fatti contestati, sostiene la predetta Commissione Disciplinare, *“sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal signor Aruci Armando e dallo stesso Berardi Nicola, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della S.S. Folgore signor Cappellini Renato”*.



L'incriminazione e la relativa sentenza, pienamente condivise da questa Commissione, si basano principalmente sulla veridicità delle dichiarazioni di natura "auto-accusatoria" dell'Aruci. Analogamente, tali dichiarazioni appaiono attendibili, circostanziate e univoche.

Le stesse dichiarazioni sono state pure ritenute "genuine" nelle parti di interesse del Berardi nel procedimento disciplinare n. 1 del 2017.

Lo stesso Berardi, come ben rimarcato dalla Commissione Disciplinare (cfr. pag. 33 della decisione impugnata), ha avuto modo di dichiarare che quando è stato "avvicinato" dal signor Cuttone ha percepito l'antigiuridicità di quanto richiestogli (cfr. aff. 1191).

In sostanza, le condotte illecite poste in essere dal Cuttone, dirette all'alterazione del risultato della partita incriminata, come pure le scommesse dallo stesso effettuate, "sono entrate nella sfera conoscitiva del signor Berardi".

Da qui scaturiva l'obbligo della denuncia, in capo al Berardi, alla Procura Federale.

Da qui emerge la "prova" del suo comportamento omissivo (mediante la ricorrenza di indizi "gravi, precisi e concordanti", come correttamente argomentato dalla Commissione Disciplinare).

Quanto infine alla specifica sanzione irrogata (mesi 6 di squalifica), si ritiene che questa sia giusta e congrua, specie alla luce della riconosciuta "continuazione", applicata in connessione con il primo illecito, ritenuto più grave.

Quanto alla seconda violazione (art. 6, comma 3, del Reg. Disciplina).

Trattasi di omessa denuncia da parte di tesserato in caso di illecito sportivo.

In tale caso il comportamento omissivo del Berardi, come sostenuto a più riprese dal suo difensore, in effetti non sembra pienamente provato a questa Commissione, o meglio, "non sembra esserci un pieno riscontro alle accuse mosse nei suoi confronti".



In sostanza, viene contestato al Berardi di aver contravvenuto all'obbligo di cui all'art. 6, comma 3, del Reg. Disciplinare, vale a dire di non aver denunciato alla Procura Federale, avendone avuta la piena conoscenza, l'ipotetico illecito in relazione alla gara Juvenes - Folgore del 14.3.2017.

Dagli atti del procedimento certamente risulta che il Berardi avesse un sospetto, non ben definito, riguardo all'illecito compiuto o da compiersi da parte del Cuttone.

Ma che questo (indefinito) sospetto potesse assumere la valenza e la forma di una "probabile fondatezza" (cfr. si veda in proposito la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, Comunicato Nazionale n.8/CDN del 22 luglio 2013) di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, non è dato a sapere.

Né può essere utilizzata come prova, nel caso di specie, la testimonianza "de relato" resa da Aruci, posta a fondamento del capo di accusa.

Per tale ragione, in accoglimento della tesi difensiva, si ritiene di assolvere il Berardi dalla violazione di cui all'art. 6, comma 3° del R.D., in quanto non è stata sufficientemente accertata la sua responsabilità, ferme restando le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplina per le altre infrazioni-illeciti contestate.

\*\*\*\*\*

Sulla posizione di **Gasperoni Alan** (all'epoca dei fatti Presidente della Società polisportiva LA FIORITA 1967).

In accoglimento del deferimento della Procura Federale della FSGC e accertata la responsabilità per la violazione a lui ascritta dell'art. 5, comma 1, Reg. Disciplina, "*per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 -2016 e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 -2016*", la



Commissione Disciplinare ha irrogato la sanzione di anni 2 (due) di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda.

Questa Commissione, valutati attentamente gli atti e i fatti, così come la ricostruzione effettuata dalla Commissione Disciplinare, ritiene di confermare la responsabilità dello stesso Gasperoni, riducendo tuttavia la sanzione da anni 2 (due) ad anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).

I fatti contestati allo stesso si basano sull'esame dei tabulati della piattaforma di scommesse "bet365.com" (aff. 1465), dai quali risulta che il tesserato ha scommesso sulle partite di calcio di cui al deferimento.

Dopo una iniziale mancata ammissione del fatto, Gasperoni ha comunque ritenuto di assumere un atteggiamento collaborativo, non contestando le risultanze dei tabulati e nemmeno sostenendo che ad aver scommesso siano state terze persone utilizzando altrui identità.

Aderendo alla richiesta avanzata dalla difesa del Gasperoni in sede di ricorso in appello, ribadita poi in sede di discussione avanti a questa Commissione, si ritiene di applicare al caso di specie l'art. 32 Reg. Disciplina (collaborazione degli incolpati). Ciò in virtù di una condotta che, sebbene tardiva, solo quando è stata posta di fronte a prove documentali ha finito per essere comunque collaborativa con gli Organi di giustizia federali.

Considerando l'ampio margine di discrezionalità che il disposto dell'art. 32 del Reg. Disciplina attribuisce agli organi giudicanti, la Commissione di Appello Federale considerato il minimo edittale di anni due di inibizione o di squalifica, ritiene in parziale accoglimento del ricorso di diminuire la sanzione dell'inibizione applicata nei confronti del tesserato Alan Gasperoni, portandola da anni 2 (due) ad anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione, ferma restando l'ammenda di euro 1.000,00.

\*\*\*\*\*



Sulla posizione di **Muratori Gabriele** (all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE).

In accoglimento del deferimento della Procura Federale della FSGC e accertata la responsabilità per le violazioni a lui ascritte, di cui a) all'art. 6, comma 1, e b) all'art. 5, comma 1, del Reg. Disciplina, la Commissione Disciplinare ha irrogato *“la sanzione di anni 3 di inibizione ed euro 2.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1, e la sanzione, in continuazione con il primo illecito, di mesi 6 di inibizione ed euro 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1, e così per un totale di complessivi anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 2.500,00 di ammenda”*.

Questa Commissione, dopo aver letto ed ascoltato sia la difesa che lo stesso tesserato Muratori, dopo aver valutato attentamente gli atti e i fatti, così come la ricostruzione effettuata dalla Commissione Disciplinare, ritiene di confermare integralmente le sanzioni irrogate al Muratori.

Quanto alla prima violazione (**art. 6, comma 1, Reg. Disciplina**).

I fatti contestati al Muratori sono stati puntualmente e perfettamente ricostruiti dalla Commissione Disciplinare.

Questa, prima di arrivare alla sua decisione, ha operato un completo raffronto fra gli elementi fondanti il capo di accusa e, al contrario, tutte le argomentazioni avanzate dalla difesa del Muratori. Al termine della necessaria e valida disamina, ha propeso, senza ombra di dubbio, per un giudizio chiaro di piena responsabilità a carico dello stesso.

Sostiene la predetta Commissione che *“i fatti sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai signori Aruci Armando e Vagnetti Davide, le quali hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal signor Gozi Gemino, dall'esame dei tabulati rilasciati dalla piattaforma di scommesse Bet365.com,*



dalla distinta di gioco della società S.S. Folgore, dal referto arbitrale e nella dichiarazione resa dal signor Pierini” (cfr. pag. 75 della decisione impugnata).

In effetti la Commissione Disciplinare ha riconosciuto piena attendibilità alle dichiarazioni rese da Aruci Armando perché le sono apparse “*circostanziate e univoche*”, connotate di valenza anche “*auto-accusatoria*” e perché avrebbero trovato “*nella dichiarazione resa dal signor Vagnetti un preciso riscontro e completamente*”.

Tale ricostruzione della Commissione Disciplinare in effetti aderisce alle tesi accusatorie della Procura Federale, ed appare a questa Commissione di appello condivisibile. Il ragionamento risulta logico, le prove raccolte inconfutabili e le motivazioni adeguatamente esaustive, benchè a questa Commissione non tutte le dichiarazioni di Aruci, come già affermato in precedenti sentenze, sono apparse sempre cristalline ed attendibili.

Nella fattispecie lo sono poiché trovano riscontri in elementi di fatto non contestati e in deposizioni testimoniali di altri tesserati.

Diversamente, le tesi difensive, riprodotte sia nel ricorso a questa Commissione, che in sede di discussione, volte ad evidenziare l’inattendibilità e la contraddittorietà delle prove raccolte, non convincono questa Commissione e appaiono destituite di fondamento.

In conclusione l’illecito sportivo contestato al Muratori, oltre che provato, risulta anche di una notevole gravità, il che giustifica la rilevante sanzione applicata, che comunque appare giusta e come tale deve essere confermata.

Quanto alla seconda violazione (**art. 5, comma 1, Reg. Disciplina**).

Anche in questo caso l’accertamento della responsabilità a carico del Muratori, operato dalla Commissione Disciplinare, trova pieno riscontro nei fatti e negli elementi di prova valutati.

La Commissione Disciplinare, nell’accogliere il deferimento, infatti, sostiene: “*Dalla dichiarazione resa dal signor Vagnetti, nonché dalle dichiarazioni rese dai signori Aruci e Gozi, nonché dalle risultanze documentali di cui ai tabulati trasmessi dalla*



*piattaforma di scommesse Bet365.com risulta provato che il signor Muratori Gabriele ha effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016 e per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 – s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C.”.*

La ricostruzione dei fatti appare corretta, come pure la veridicità e sostenibilità delle prove raccolte a sostegno degli stessi.

Le dichiarazioni prese a supporto della decisione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Muratori, appaiono veritiere e circostanziate; queste poi trovano pieno completamento nei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com.

Conseguentemente la decisione appare giusta e pienamente condivisibile da questa Commissione.

Quanto alla specifica sanzione irrogata (mesi 6 di inibizione ed euro 500,00 di ammenda), si ritiene che questa sia giusta e congrua, specie alla luce della corretta “continuazione” applicata in connessione con il primo illecito, principale e più grave.

\*\*\*\*\*

Per questi motivi

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento Disciplinare Sportivo n. 4 dell’anno 2017, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Disciplina:

- Rigetta tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalle difese di Berardi Nicola, Gasperoni Alan e Muratori Gabriele.

- Accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla difesa di **Berardi Nicola** dichiarando che non consta abbastanza della sua responsabilità nella contestata violazione dell’art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, e per l’effetto, confermata la sussistenza di profili di responsabilità in capo allo stesso Berardi per le violazioni di cui agli artt. 5 comma 1 e 5 comma 2, del Regolamento di Disciplina, delibera



di ridurre la sanzione complessiva irrogata dalla Commissione Disciplinare, portandola da anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) **a mesi 9 (nove) di squalifica oltre ad €400,00 (quattrocento) di ammenda.** Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di ricorso, se incamerata.

- Accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla difesa di **Gasperoni Alan** e per l'effetto, confermata la sussistenza di profili di responsabilità in capo allo stesso Gasperoni per la violazione di cui all'art. 5 comma, 1 in applicazione dell'art. 32 del regolamento di Disciplina, delibera di ridurre la sanzione irrogata da anni 2 (due) **ad anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione oltre ad € 1.000,00 (mille) di ammenda.** Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di ricorso, se incamerata.

- Rigetta il ricorso presentato dalla difesa di **Muratori Gabriele**, e dispone, ai sensi del punto 9 dell'art. 21 del Regolamento di Disciplina, l'incameramento della tassa versata dal ricorrente.

San Marino, 27 maggio 2019

Il Presidente

Gian Nicola Berti

Il Segretario

Andrea Albertini

I componenti la Commissione di Appello Federale

Piermarino Montagna

Daniele Casadei

Vittorio Ceccarini

La Segreteria

**Elisa Felici**